

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 1997, n.93.

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia sovvenzionata.

Publicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* 20 maggio 1997, n.14

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e casa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che all'art. 4, lettera 9), attribuisce alle regioni il compito di definire, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale (CER), i costi massimi ammissibili per l'edilizia residenziale pubblica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1994, n. 194), con la quale si è proceduto all'aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria);

Visto il decreto ministeriale n. 141/Segr. del 23 aprile 1996 con il quale è stato decretato che le polizze assicurative non costituiscono elemento imprescindibile dell'intervento fino all'approvazione da parte del

comitato esecutivo del CER dello schema di polizza assicurativa tipo da definire da parte del segretario generale del CER;

Ritenuto che uno dei più qualificati obiettivi della politica edilizia, specie nell'attuale momento, è quello di realizzare e recuperare il maggior numero di alloggi a costi contenuti e requisiti soddisfacenti e che a tale obiettivo può concorrere efficacemente la determinazione di limiti massimi di costo;

Considerato che ai fini della suddetta determinazione emerge l'opportunità che il limite massimo di costo sia più puntualmente riferito all'andamento del mercato edilizio;

Considerato:

che uno dei parametri che risultano efficaci per la determinazione dei costi è quello riferito al costo della mano d'opera;

che tali costi della mano d'opera suddivisi per province sono rilevati dalla commissione regionale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977;

che dalla rilevazione dei costi della mano d'opera si possono ottenere dei coefficienti correttivi che rapportano fra loro i valori delle diverse province della regione;

che, equiparato uguale a 100 il valore di costo relativo alle province di Roma e Frosinone e questo pari ai massimali CER, si determina l'opportunità di diversificare i costi delle diverse tipologie di intervento per i restanti ambiti provinciali;

Considerato, altresì:

che la legge n. 109/94, impone un diverso e maggiore livello di precisazione del progetto con gara d'appalto al ribasso e annulla la possibilità di variazioni progettuali successive;

che, in relazione a ciò, per quanto riguarda il costo si deve far riferimento principalmente a quello risultante a seguito dell'espletamento della gara di aggiudicazione;

che, pertanto, si rende necessario, data la varietà delle tipologie progettuali, delle localizzazioni territoriali e delle situazioni di mercato, tenere sotto controllo i valori medi di costo che risultano a seguito delle gare di appalto su di un ambito e un numero di interventi allargato;

che, quindi, va considerato come necessario verificare il limite massimo di costo non del singolo intervento, ma in relazione al valore medio di ciascun programma provinciale differenziandolo fra nuove costruzioni e recupero edilizio;

Vista la nota n. 359 del 5 novembre 1996 del Ministero dei lavori pubblici, con la quale veniva comunicata la variazione percentuale dei costi;

Visto l'art. 14 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73;

Visto il decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993;

Delibera:

di recepire le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1994, indicato in premessa, riguardante l'edilizia sovvenzionata, con le seguenti ulteriori esplicitazioni e precisazioni:

A) Nuove costruzioni

Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1. costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione, tale costo è determinato:

provincia di Roma e Frosinone, L. 1.050.000 x mq di superficie complessiva;

provincia di Latina-Rieti e Viterbo, L. 1.000.000 x mq di superficie complessiva;

2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso, fino ad un massimo del 4% del C.B.N.;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento, fino ad un massimo del 12% del C.B.N.;

c) all'adozione di un programma di manutenzione, fino a un massimo del 4% del C.B.N.;

d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici, fino ad un massimo del 6% del C.B.N.;

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuove edificazione (C.R.N.) non ecceda per le singole province:

L. 1.200.000 x mq di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 1.150.000 x mq di superficie complessiva per Latina-Rieti e Viterbo;

3. differenziale di costo connesso a particolari condizioni tecniche :

a) intervento in zona sismica (art. 2, legge n. 64/74); maggiorazione max sul C.B.N. 7%;

b) tipologia onerosa (tipologia a schiera max 5% sul C.B.N., edificazione su terreno fortemente accidentato o con notevole pendenza max 5% sul C.B.N.); maggiorazione max sul C.B.N. 10%;

c) interventi localizzati in comuni di altitudine > 500 m s.l.m., comuni insulari, comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; maggiorazione max sul C.B.N. 5%.

4. oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

a) acquisizione area, allacci ed urbanizzazioni; maggiorazioni max sul C.B.N. 20%;

b) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.); maggiorazione max 18%, calcolata sulle voci 1, 2 e 3;

c) prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche; maggiorazione max sul C.B.N. 4%;

d) accantonamento per imprevisti; maggiorazione max sul C.B.N. 7%.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda per le singole province:

L. 1.700.000 x mq di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 1.620.000 x mq di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.

Tutti gli importi sopra riportati sono da incrementarsi dell'I.V.A. gravante.

B.1) Recupero primario

Per recupero primario s'intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio.

Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1. il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario: tale costo non potrà eccedere per le singole province:

L. 630.000 x mq di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L.600.000 x mq di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo;

2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso, fino ad un massimo del 4% del C.B.P.;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento, fino ad un massimo del 12% del C.B.P.;

c) al programma di manutenzione, fino ad un massimo del 5% del C.B.P.;

d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici, fino ad un massimo del 5% del C.B.P.;

3. costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo /mq netto è superiore a 1,2; maggiorazione max sul C.B.P. 12%;

b) per demolizioni di superfetazioni; maggiorazione max sul C.B.P. 2%;

c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali; maggiorazioni max sul C.B.P. 10%;

d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica; maggiorazione max sul C.B.P. 5%;

e) per intervento in abitati da consolidare (legge 9 luglio 1908, n. 445 a art. 2, legge n. 64/74); maggiorazione max sul C.B.P. 5%;

f) per abbattimento barriere architettoniche per visibilità alloggi; maggiorazione max sul C.B.P. 7%;

g) per abbattimento barriere architettoniche, ulteriore incremento alla precedente maggiorazione per garantire accessibilità su almeno il 20% degli alloggi; maggiorazione max sul C.B.P. 3%;

h) per intervento in zona sismica (D.M. 24 gennaio 1986), opere di adeguamento; maggiorazione max sul C.B.P. 10%;

i) per intervento in zona sismica (D.M. 24 gennaio 1986), opere di miglioramento; maggiorazione max sul C.B.P. 5%;

- l)* per intervento in zona sottoposta a vincolo legge n. 1497/39; maggiorazione max sul C.B.P. 5%;
- m)* per edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/39; maggiorazione max sul C.B.P. 5%;
- n)* per lavorazioni particolarmente onerose; maggiorazione max sul C.B.P. 5%;
- o)* per interventi localizzati in comuni di altitudine > 500 m s.l.m.; maggiorazione sul C.B.P. 5%;

4. oneri complementari che comprendono i seguenti elementi:

- a)* spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.); maggiorazione max sul C.B.P. 20 per cento, comprensiva dell'aliquota del 3% da riconoscersi allo IACP nel caso in cui gli interventi siano realizzati direttamente dall'amministrazione comunale;
- b)* rilievi ed indagini preliminari; maggiorazione max sul C.B.P. 4 per cento;
- c)* accantonamento per imprevisti; maggiorazione max sul C.B.P. 7 per cento;
- d)* urbanizzazione ed allacci; maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda per le singole provincie:

- L. 1.270.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;
 - L. 1.210.000 x mq. di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.
- Tutti gli importi sopra riportati sono da incrementarsi dell'IVA gravante.

B.2) Recupero secondario

Per recupero secondario si intende il recupero dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

Il costo totale del recupero primario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

- 1. il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore per interventi di recupero secondario. Tale costo non potrà eccedere per le singole provincie:
 - L. 350.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone.
 - L. 330.000 x mq. di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.

2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10 per cento del costo base di realizzazione tecnica, con riferimento:

- a)* alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzioni negli anni successivi all'ultimazione dello stesso, fino ad un massimo del 2% del CBS;
- b)* all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento, fino ad un massimo del 9% del CBS;
- c)* al programma di manutenzione, fino ad un massimo del 5% del CBS;
- d)* al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici, fino ad un massimo del 5% del CBS.

3. costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

- a)* quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)* della legge 5 agosto 1978, n. 457 è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2:

maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento;
b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali:
maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento;
c) per abbattimento barriere architettoniche per visibilità alloggi:
maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;
d) incremento per accessibilità su almeno 20 per cento degli alloggi:
maggiorazione max sul C.B.S. 3 per cento;
e) per edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/39:
maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;
f) per lavorazioni particolarmente onerose:
maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;
g) per la presenza in misura superiore al 50 per cento sul totale di alloggi di piccolo taglio con S.U. minore di 65 mq;
maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento;

4. oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

a) spese tecniche e generali (progettazione direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);
maggiorazione max sul C.B.S. 20 per cento, comprensiva dell'aliquota del 3% da riconoscersi alle I.A.C.P., nel caso in cui gli interventi sono realizzati direttamente dall'amministrazione comunale;
b) accantonamento per imprevisti;
maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda per le singole province:

L. 600.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 570.000 x mq. di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.

Tutti gli importi sopra riportati sono da incrementarsi dell'IVA gravante.

B.3) Recupero edifici di acquisire

Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri del recupero primario e di quello secondario della presente delibera, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva (S.C.) il limite massimo per le singole provincie:

L. 2.030.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 1.920.000 x mq. di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.

Gli stessi limiti sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, o il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

B.4) Manutenzione straordinaria

Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che non potrà eccedere per le singole provincie:

L. 390.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 370.000 x mq. di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.

2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457 è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2:

maggiorazione max sul C.B.M. 15 per cento;

b) per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e di trasporto materiali:

maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento;

c) per abbattimento barriere architettoniche per visibilità alloggi:

maggiorazione max sul C.B.M. 7 per cento;

d) incremento per accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi:

maggiorazione max sul C.B.M. 3 per cento;

e) per intervento in zona sottoposta a vincolo L. 1497/39:

maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

f) per edificio vincolato ai sensi della legge 1089/39:

maggiorazione sul C.B.M. 5 per cento;

g) per lavorazioni particolarmente onerose:

maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento.

3. oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione d'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc:);

maggiorazione max sul C.B.M. 15 per cento, comprensiva dell'aliquota del 3% da riconoscersi alle I.A.C.P., nel caso in cui gli interventi sono realizzati direttamente dall'amministrazione comunale;

b) accantonamento per imprevisti;

maggiorazione max sul C.B.M. 10 per cento.

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda per le singole province:

L. 620.000 x mq. di superficie complessiva per Roma e Frosinone;

L. 580.000 x mq. di superficie complessiva per Latina, Rieti e Viterbo.

Tutti gli importi sopra riportati sono da incrementarsi dell'IVA gravante.

C) Determinazione superfici

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le definizioni già contenute nel D.M. dei LL.PP. 5 agosto 1994:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Per gli interventi di nuova edificazione:

la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45 per cento della superficie utile abitabile. Il limite del 45 per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;

la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45 per cento della superficie utile abitabile. Il limite del 45 per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq;

la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi; $Sc = Su + 60 \text{ per cento } (Snr + Sp)$.

1. Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

2. Per gli interventi di recupero secondario: la superficie complessiva è costituita dalle superfici abitabili aumentata del 70 per cento della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti ambedue di pertinenza dell'alloggio.

3. Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione dell'edificio: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi.

Negli interventi di recupero ove il 70% della totale superficie utile (Su) è relativa ad immobili aventi destinazione residenziale, è parimenti finanziabile, per il solo recupero primario, il restante 30% di tale superficie (Su) a destinazione non abitativa.

Il riscontro avverrà con la compilazione del Q.T.E. S/N mod. C.E.R. Quadri Q4 e Q4bis.

D) Differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva.

La determinazione delle modalità per l'applicazione dei parametri tecnici ed economici che compongono le voci di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono riportate nell'allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.

E) Limiti di costo massimo ed eventuali deroghe.

I limiti di costo sopra riportati, per gli interventi realizzati dagli IACP, rappresentano il valore massimo della media provinciale dei costi degli interventi, verificati a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto, differenziati fra nuova costruzione e recupero.

La Regione potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo, determinati secondo i criteri sopra enunciati, sulla base di richieste motivate degli operatori, dandone comunicazione al C.E.R.. Tali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili.

La richiesta di deroga ai limiti di costo regionali dovrà essere corredata di atti, relazioni tecniche, computi metrici estimativi ed ogni altro documento utile a fornire alla Regione un quadro sufficientemente ampio e completo delle motivazioni che rendono assolutamente necessario il ricorso ai poteri di deroga.

F) Ambito temporale di applicazione.

Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito ai sensi della presente delibera, può essere aggiornato annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese successivo alla data di comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - segretario generale del C.E.R..

La variazione percentuale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 1996, determinato dal Ministero LL.PP. è pari a +2,909%, tale aggiornamento di costo decorre dal mese di dicembre 1996.

In caso di aggiornamento, dovrà essere garantita la copertura finanziaria.

G) Quadri tecnico-economici (Q.T.E.)

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dalla presente deliberazione, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti secondo modelli che saranno predisposti dalla Regione sulla base di quelli stabiliti dal CER, opportunamente integrati ed articolati.

Per facilitare la stesura dei quadri tecnico-economici, l'assessorato competente fornirà agli operatori apposito software su floppy-disk.

H) L'assessore all'urbanistica e casa è incaricato di dare attuazione alla presente deliberazione svolgendo al riguardo le attività di indirizzo e coordinamento, autorizzando, fra l'altro, quelle maggiorazioni la cui applicazione, come previsto dalla presente delibera, va richiesta preventivamente alla Regione dal soggetto attuatore.

La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e sarà trasmessa al CER.

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso, nella seduta del 5 febbraio 1997, verbale 1288/27.